



FONDAZIONE

BANCA DEL MONTE DI ROVIGO

Statuto

*Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro con provvedimento dirigenziale
prot. DT92456 del 21 dicembre 2013*

INDICE

TITOLO PRIMO

Art. 1 (Origine, denominazione, sede e durata)

Art. 2 (Autonomia e normativa applicabile)

Art. 3 (Scopi e settori di intervento)

Art. 4 (Attività della Fondazione)

Art. 5 (Regolamenti interni)

Art. 6 (Patrimonio)

Art. 7 (Destinazione del reddito)

TITOLO SECONDO

Art. 8 (Organi)

CAPO PRIMO (Disposizioni comuni agli organi)

Art. 9 (Requisiti di onorabilità)

Art. 10 (Incompatibilità)

Art. 11 (Conflitto di interessi)

Art. 12 (Cause di sospensione dalle funzioni)

Art. 13 (Decadenza)

Art. 14 (Indennità)

CAPO SECONDO (Organo di Indirizzo)

Art. 15 (Composizione)

Art. 16 (Requisiti ed indirizzi per la designazione)

Art. 17 (Procedura di nomina)

Art. 18 (Requisiti di professionalità)

Art. 19 (Durata di carica)

Art. 20 (Competenze dell'Organo di Indirizzo)

Art. 21 (Funzionamento dell'Organo di Indirizzo)

Art. 22 (Validità delle deliberazioni)

CAPO TERZO (Consiglio di Amministrazione)

Art. 23 (Composizione e durata)

Art. 24 (Nomina)

Art. 25 (Requisiti di professionalità)

Art. 26 (Competenze del Consiglio di Amministrazione)

Art. 27 (Adunanze e deliberazioni)

CAPO QUARTO (Presidente della Fondazione)

Art. 28 (Poteri del Presidente)

CAPO QUINTO (Collegio dei Revisori dei conti)

Art. 29 (Composizione e nomina)

Art. 30 (Attribuzioni)

CAPO SESTO (Struttura operativa)

Art. 31 (Segretario Generale)

Art. 31 bis (Risorse operative)

TITOLO TERZO

Art. 32 (Libri e scritture contabili)

Art. 33 (Bilancio annuale e documento programmatico previsionale)

TITOLO QUARTO

Art. 34 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

NORME TRANSITORIE

TITOLO PRIMO

Art. 1

(Origine, denominazione, durata e sede)

1. La Fondazione Banca del Monte di Rovigo, di seguito chiamata anche Fondazione, è la continuazione ideale della Banca del Monte di Rovigo - originata dal Monte frumentario fondato nel 1508 dal podestà Giovanni Battista Bonci e trasformato poi, nel 1547 in Monte di prestiti su pegno del Magnifico Consiglio di Rovigo assegnato, con decreto ministeriale del 5 gennaio 1950, alla prima categoria dei monti di credito su pegno - dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia in attuazione del progetto di ristrutturazione approvato con decreto del Ministro del Tesoro in data 10 agosto 1992, n. 436185.
2. La Fondazione ha sede in Rovigo e ha durata illimitata.

Art. 2

(Autonomia e normativa applicabile)

1. La Fondazione è una persona giuridica privata ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.
2. La Fondazione è disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, dalle norme del codice civile, in quanto compatibili, e dal presente statuto definito anche in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni predispo-

sta dall'ACRI, organismo rappresentativo delle Fondazioni di origine bancaria.

Art. 3

(Scopi e settori di intervento)

1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. Svolge la sua attività prevalentemente nel territorio di Rovigo e, ricorrendo determinati presupposti, in altri ambiti territoriali, anche con il coordinamento dell'ACRI.

2. La Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c-bis*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nonché all'art. 153, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e opera in via prevalente nei seguenti settori rilevanti: Arte, attività e beni culturali; Educazione, istruzione e formazione; Volontariato, filantropia e beneficenza.

Art. 4

(Attività della Fondazione)

1. La Fondazione svolge la propria attività libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possono limitare l'autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo opportunamente conto delle istanze e

dei bisogni provenienti dal territorio. Al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio opera sulla base di indirizzi individuati nei programmi pluriennali, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti e istituzioni operanti nel territorio di competenza nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali.

2. Nei settori rilevanti di cui all'art. 3, comma 2, la Fondazione può esercitare imprese direttamente strumentali agli scopi statutari o detenere partecipazioni di controllo in enti e società strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi stessi.

3. Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

4. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni. La Fondazione non può altresì erogare contributi a partiti e associazioni politiche e sindacali.

5. Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità

consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale. Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentito solo nel caso di imprese strumentali.

6. La Fondazione assicura il rispetto dell'art. 15 comma 1 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni.

7. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione può altresì aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione, ad organizzazioni rappresentative delle fondazioni bancarie di cui all'art. 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, o ad enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni.

8. La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi degli art. 12 e seguenti del codice civile con finalità analoghe alle proprie.

9. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli effetti dell'art. 32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare.

Art. 5

(Regolamenti interni)

1. L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari e le modalità di gestione del patrimonio sono di-

sciplinate da appositi regolamenti coerenti con i contenuti della Carta delle Fondazioni, approvati dall'Organo di Indirizzo. Il regolamento relativo al perseguimento degli scopi statutari reca i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, onde assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva il regolamento interno degli uffici e le norme relative all'organico e al trattamento del personale, nonché tutti gli altri regolamenti interni necessari per l'attività della Fondazione.

Art. 6

(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro, che opera secondo principi di trasparenza e di moralità.

2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale e dai fondi e riserve presenti in bilancio. Esso si incrementa di norma per:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'autorità di vigilanza;
- b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante;

c) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia prevista dall'Autorità di vigilanza o sia deliberata dall'Organo di Indirizzo al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione; in tal caso la deliberazione dovrà essere sottoposta alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza.

3. La Fondazione nell'amministrare il patrimonio si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività, assicurando il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.

4. La gestione del patrimonio investito in attività mobiliari può essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la cui scelta sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri generali definiti dall'Organo di Indirizzo nell'ambito della definizione delle linee della gestione patrimoniale al fine di evitare il verificarsi di possibili conflitti di interesse. La scelta del gestore deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione.

5. Qualora la gestione del patrimonio venga effettuata all'interno della Fondazione essa è svolta con modalità organizzative idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione stessa.

Art. 7

(Destinazione del reddito)

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ad all'attività svolta dalla Fondazione;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;
- d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, lett. e) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 ai settori rilevanti di cui all'art. 3, comma 2, del presente statuto;
- e) altre finalità previste dallo statuto, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi deliberati dall'organo di indirizzo, secondo le previsioni dell'art. 6, comma 2, lett. c), o previsti dall'Autorità di vigilanza;
- f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti,

con esclusione dei compensi ai dipendenti e delle indennità di cui al successivo art. 14.

3. I componenti l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori, il Segretario Generale e gli enti designati di cui all'art. 15 non possono essere destinatari di interventi erogativi della Fondazione, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

TITOLO SECONDO

Art. 8

(Organi)

1. Sono organi della Fondazione:

- a) l'Organo di Indirizzo;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

2. I componenti gli organi concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione in conformità alle disposizioni statutarie.

3. I componenti gli organi possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo interessato. Ai fini del computo dei due mandati consecutivi espletabili si tiene conto di quello esperito per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto per l'organo interessato o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Fondazione.

CAPO PRIMO

Disposizioni comuni agli organi

Art. 9

(Requisiti di onorabilità)

1. I componenti gli organi devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità e idoneità etica.

2. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;

b) sono stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per

un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

3. Inoltre, le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 2, lettera c), del presente articolo salvo il caso di estinzione del reato. Le pene previste dal precedente comma 2, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

4. I componenti gli organi devono immediatamente portare a conoscenza dell'organo di appartenenza tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo di competenza, per quanto attiene il Segretario Generale, è il Consiglio di Amministrazione. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

5. Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione necessaria secondo cui provvede alla verifica dei requisiti previsti dallo statuto, nonché i provvedimenti conseguenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.

Art. 10
(Incompatibilità)

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione:

a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;

b) il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei membri dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti;

c) i dipendenti in servizio della Fondazione nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;

d) coloro che ricoprono funzioni di governo, che siano membri del parlamento nazionale ed europeo, dei consigli regionali, provinciali, comunali e delle rispettive giunte, i membri dei relativi organi di controllo, i sindaci e i presidenti provinciali e regionali;

d-bis) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di indirizzo o di direzione dei consorzi di comuni, degli enti locali, delle aziende speciali o di aziende sanitarie locali e ospedaliere o che abbiano esercitato tali funzioni nei 12 mesi precedenti la nomina;

e) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti l'organo di indirizzo, ovvero ab-

biano con questi rapporti di dipendenza o di collaborazione anche a tempo determinato, con esclusione degli incarichi professionali specifici e dei docenti universitari;

f) coloro che ricoprono cariche negli organi statutari di altre fondazioni di origine bancaria;

g) gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti permanenti;

h) gli amministratori di enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia istituito rapporti di collaborazione stabile;

i) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;

l) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito politico o organizzazione sindacale a livello nazionale, a livello regionale, provinciale e comunale.

l-bis) non possono essere nominati componenti degli organi della Fondazione coloro che abbiano ricoperto nei dodici mesi precedenti o che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui al precedente comma 1, lettere d), d-bis) e l).

l-ter) non possono essere nominati componenti l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori contabili coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla cessazione, per l'assunzione di incarichi di cui al precedente comma 1, lettere d) e d-bis).

2. I componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio

dei Revisori e il Segretario Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate, né assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.

2-bis) I componenti l'Organo di Indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria, né assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.

3. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo. La medesima incompatibilità si estende al segretario generale.

Art. 11

(Conflitto di interessi)

1. Nel caso in cui un componente gli organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga in conflitto

con l'interesse della Fondazione deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte o all'organo di riferimento a norma di statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.

2. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'organo di appartenenza o il Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, si pronuncia come se si trattasse di una causa di incompatibilità.

Art. 12

(Cause di sospensione dalle funzioni)

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 9, comma 2, lett. c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente art. 9, comma 3, con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art.67, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) l'applicazione di misure cautelari personali.

2. Il componente dell'organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale. L'Organo di Indirizzo,

in piena autonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.

Art. 13

(Decadenza)

1. Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo statuto, decadono dalla carica di componente gli organi delle Fondazioni, con dichiarazione dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo statuto, o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità contemplate dall'art. 10, che non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi ovvero presentino candidature ad una delle cariche per le quali lo Statuto prevede l'incompatibilità.

2. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto i relativi provvedimenti. Per il Segretario Generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio di Amministrazione.

3. I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di ineleggibilità o di incompatibilità che li riguardano. Qualora non provveda tempestivamente, il componente è tenuto a risarcire

i danni di qualsiasi tipo che abbia provocato alla Fondazione e decade dalla carica con dichiarazione dell'organo di appartenenza.

4. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo di appartenenza. I motivi dell'assenza devono pervenire al Presidente della Fondazione prima dell'inizio dei lavori dell'organo di appartenenza del componente interessato.

Art. 14 *(Indennità)*

1. Ai componenti l'Organo di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese documentate sono deliberate dall'Organo di Indirizzo sentito il Collegio dei Revisori.

2. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura dei com-

pensi annui, della medaglia di presenza, nonché le modalità di erogazione sono determinate dall'Organo di Indirizzo tenendo conto dell'attività svolta, della sua complessità e dell'entità delle risorse disponibili.

3. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

CAPO SECONDO

Organo di Indirizzo

Art. 15

(Composizione)

1. L'Organo di Indirizzo è composto da 5 membri. Di questi, 2 membri sono nominati dallo stesso Organo di Indirizzo, secondo quanto previsto dal successivo comma, e 3 membri sono designati:

- a) 1 dal Comune di Rovigo,
- b) 1 dalla Provincia di Rovigo,
- c) 1 dall'Accademia dei Concordi di Rovigo.

2. L'Organo di Indirizzo nomina 2 componenti scelti fra persone che si siano distinte sul piano scientifico, culturale nei settori di intervento della Fondazione o che abbiano maturato particolari esperienze nella promozione di attività a vantaggio dello sviluppo socio economico del territorio di prevalente ope-

rattività della Fondazione e che per le loro qualità possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione stessa.

4. I componenti l'Organo di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto. La qualità di componente l'Organo di Indirizzo non attribuisce nessun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

Art. 16

(Requisiti ed indirizzi per la designazione)

1. Gli enti cui spetta la designazione dei membri l'Organo di Indirizzo devono attenersi ai seguenti criteri:

- a) i componenti devono essere scelti fra cittadini italiani, preferibilmente residenti nella provincia di Rovigo, con criteri diretti a favorire anche la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione;
- b) i componenti dichiarati decaduti dalla carica per cause diverse da quella di cui all'art. 10, comma 3, non possono essere nominati per almeno un quinquennio dalla data di dichiarazione di decadenza. Tale causa di ineleggibilità si applica altresì nei confronti dell'Organo di Indirizzo per le nomine di

sua competenza ai sensi dell'art. 15, comma 2;

c) i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 9 e non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui agli artt. 10 e 12;

d) i componenti devono essere scelti fra persone che abbiano i requisiti di professionalità di cui al successivo art. 18.

In sede di nomina l'Organo di Indirizzo opera affinché nella sua composizione si pervenga ad una adeguata presenza di genere.

Art. 17

(Procedura di nomina)

1. Il Presidente della Fondazione, tre mesi prima della scadenza del termine del mandato di ciascun componente ovvero tempestivamente nei casi diversi da quella di scadenza naturale del mandato, provvede ad inviare lettera raccomandata all'ente cui compete la designazione. In caso di nomine spettanti all'Organo di Indirizzo, il Presidente provvederà negli stessi termini ad attivare l'organo medesimo.

2. Il soggetto chiamato alla designazione deve indicare alla Fondazione, entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta del presidente, un candidato in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto secondo le previsioni dell'art. 16. Pervenuta la designazione, il Presidente della Fondazione richiede al designato di produrre entro quindici giorni la documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti.

3. L'Organo di Indirizzo provvede, in piena autonomia, a nominare il candidato designato, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti nella prima riunione successiva alla presentazione della suddetta documentazione.

4. Qualora il soggetto cui compete la designazione non provveda entro il termine di cui al secondo comma ovvero se il designato non produce la documentazione nel termine di cui al secondo comma, il soggetto cui compete la designazione viene invitato per una ulteriore sola volta a produrre una nuova designazione nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta motivata del Presidente. Ove, entro il termine stabilito, il soggetto designante non provveda, la designazione relativa è effettuata, nei successivi 15 giorni dalla richiesta del Presidente della Fondazione, dal Presidente del Tribunale di Rovigo che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente che ha omesso di effettuare la designazione.

5. Nella nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite, in conformità a quanto definito nell'apposito regolamento per le nomine di cui al successivo comma.

6. L'Organo di Indirizzo definisce con apposito regolamento le procedure e i requisiti di professionalità per la nomina dei componenti gli organi, comprese le procedure relative alla ve-

rifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità e definisce le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

Art. 18

(Requisiti di professionalità)

1. I componenti l'Organo di Indirizzo devono essere scelti, con criteri di professionalità e competenza, fra persone esperte nei vari ambiti di intervento o funzionali all'attività della Fondazione secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato dall'Organo di Indirizzo.

Art. 19

(Durata in carica)

1. I componenti l'Organo di Indirizzo durano in carica cinque anni dalla data di accettazione della carica e possono essere nuovamente nominati per un altro mandato consecutivo.

2. Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

Art. 20

(Competenze dell'Organo di Indirizzo)

1. Sono di esclusiva competenza dell'Organo di Indirizzo, oltre le attribuzioni stabilite dalla legge e dallo statuto, le decisioni concernenti:
 - a) la modificazione dello statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - b) l'approvazione e modificazione del regolamento di cui all'art. 5, comma 1, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - c) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
 - d) la nomina e la revoca per giusta causa dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
 - e) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
 - f) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti;
 - g) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;

- h) la determinazione, sentito il Consiglio di Amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento ai settori e ai bisogni del territorio. Nell'occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- i) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione;
- j) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- k) l'istituzione di imprese strumentali, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- l) l'approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione e scioglimento della Fondazione con decisione unanime dell'Organo di Indirizzo.

Art. 21

(Funzionamento dell'Organo di Indirizzo)

1. L'Organo di Indirizzo si riunisce, di norma presso la sede della Fondazione, con cadenza almeno semestrale e comunque ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno 3 componenti. La convocazione dell'Organo di Indirizzo può essere altresì richiesta dal Collegio dei Revisori dei conti.

2. L'Organo di Indirizzo è convocato e presieduto dal Presi-

dente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal componente dell'Organo di Indirizzo più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

3. L'Organo di Indirizzo è convocato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno 8 giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti e dei membri del Collegio dei Revisori dei conti. Per l'approvazione del bilancio annuale la convocazione è inviata almeno 15 giorni prima della riunione. La convocazione può altresì avere luogo mediante comunicazione anche a mezzo di telegramma, telefax o altro strumento di carattere elettronico che dia certezza di ricezione.

4. In caso di particolare urgenza, fattispecie nella quale non è inclusa l'approvazione del bilancio annuale, la convocazione potrà avvenire mediante comunicazione scritta da inviare, 2 giorni prima della riunione, a mezzo di telegramma, telefax o altro strumento che dia certezza di ricezione.

5. Qualora siano presenti tutti i componenti dell'Organo di Indirizzo e del Collegio dei Revisori dei conti, la riunione è comunque validamente costituita anche in difetto dei termini di avviso indicati o dell'ordine del giorno.

6. Qualora il Presidente o chi lo sostituisce a termini di statuto non provveda alla convocazione dell'Organo di Indirizzo, la riunione è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

7. Alle riunioni dell'Organo di Indirizzo possono essere invitati

a partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione.

8. L'Organo di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei componenti che risultino temporaneamente sospesi dall'esercizio delle funzioni inerenti la carica medesima.

9. I verbali delle adunanze dell'Organo di Indirizzo sono redatti a cura del Segretario Generale o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento e sono firmati dal Presidente e da chi li redige.

Art. 22

(Validità delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni, salvo diversa previsione dello statuto, sono prese a voto palese e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Il Presidente della Fondazione non ha diritto di voto.

2. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo, su richiesta anche di un solo componente l'Organo di Indirizzo o di un consigliere, a scrutinio segreto. In tal caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

3. In caso di parità la proposta si intende non approvata.

4. Sono prese con il voto favorevole dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica le deliberazioni concernenti: la modifica dello statuto; l'approvazione dei regola-

menti interni della Fondazione e le loro modificazioni; la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti; l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti.

CAPO TERZO

Consiglio di Amministrazione

Art. 23

(Composizione e durata)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione che lo presiede e da due membri. Il Consiglio elegge nel suo seno a maggioranza assoluta dei votanti il Vice Presidente della Fondazione.
2. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni decorrenti dalla data di nomina.
3. I componenti il Consiglio di Amministrazione possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.
4. Il Consiglio di Amministrazione scaduto resta in carica sino all'insediamento del successivo.
5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente della Fondazione convoca sollecitamente l'Organo di Indirizzo per la ricostituzione del Consiglio.

Il mandato dell'amministratore subentrato scade con quello del Consiglio di cui è divenuto parte.

Art. 24

(Nomina)

1. Gli amministratori sono nominati dall'Organo di Indirizzo e devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione. Tra i componenti il Consiglio di Amministrazione l'Organo di Indirizzo nomina il Presidente della Fondazione.
2. Ai fini della nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Indirizzo procede all'individuazione dei candidati sulla base di un criterio di tipo selettivo-comparativo. Ciascun componente dell'Organo di Indirizzo può esprimere ai fini della nomina dei membri del consiglio di amministrazione una o più candidature. I componenti l'Organo di Indirizzo non possono essere proposti come candidati.
3. I componenti il Consiglio di Amministrazione revocati o dichiarati decaduti dalla carica non possono essere rinominati per il quadriennio successivo.

Art. 25

(Requisiti di professionalità)

1. Gli amministratori devono essere in possesso di un adeguato titolo di studio, di appropriate conoscenze specialistiche in ma-

terie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni di amministrazione o direttive presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

Art. 26

(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.

2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la nomina del Segretario Generale della Fondazione e la determinazione del relativo compenso;
- b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- c) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale e triennale;
- d) la gestione esecutiva dei deliberati dell'Organo di Indirizzo in ordine ai programmi erogativi, ai progetti esecutivi ed a quant'altro inerente all'attività della Fondazione;
- e) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti

gli aspetti del rapporto di lavoro;

f) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;

g) la verifica per il Segretario Generale della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;

h) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;

i) la formulazione di proposte all'Organo di Indirizzo in ordine:

1) alle modifiche statutarie;

2) all'approvazione e alle modificazioni dei regolamenti interni di cui all'art. 5, comma 2;

3) ai programmi di intervento della Fondazione;

4) alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;

5) all'istituzione di imprese strumentali;

6) agli indirizzi in merito alle società partecipate.

3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare, determinando i limiti della delega, i propri poteri di ordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli di cui al comma precedente, al Presidente, a singoli componenti il Consiglio o al Segretario Generale.

4. I titolari di deleghe devono relazionare il Consiglio di Amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

Art. 27

(Adunanze e deliberazioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola una volta al bimestre e comunque non meno di quattro volte l'anno presso la sede della Fondazione. Il Consiglio si riunisce, altresì, quando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano motivata richiesta almeno due Consiglieri o il Collegio dei Revisori.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dal Presidente secondo modalità stabilite dal consiglio medesimo.

3. Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica; nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei consiglieri sospesi.

4. Le deliberazioni sono prese a voto palese, e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Salvo che il Consiglio non decida diversamente, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, in tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore. Quando il voto è palese, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

5. I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario Gene-

rare, oppure in caso di assenza o impedimento da chi lo sostituisce, e sono firmati dal Presidente e da chi redige i verbali.

CAPO QUARTO

Presidente della Fondazione

Art. 28

(Poteri del Presidente)

1. Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura. Promuove le attività della Fondazione, sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Indirizzo e al funzionamento generale della struttura organizzativa della Fondazione.

2. Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, convoca e presiede l'Organo di Indirizzo senza diritto al voto e assicura il loro corretto ed efficace funzionamento;
- b) assume, sentito il Segretario Generale o su proposta di questi, qualsiasi provvedimento nell'interesse della Fondazione che spetti al consiglio stesso, ove ricorrano comprovati e seri motivi di urgenza e ne riferisce all'adunata successiva del Consiglio;

c) svolge attività di impulso e coordinamento dell'attività nelle materie di competenza dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;

d) ha facoltà di nominare procuratori e avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo, nonché di rilasciare procure speciali a terzi.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma 2, in caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente può delegare, di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di Amministrazione, al Segretario Generale, ovvero a dipendenti.

CAPO QUINTO

Collegio dei Revisori dei conti

Art. 29

(Composizione e nomina)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'Organo di Indirizzo. L'Organo di Indirizzo no-

mina altresì due revisori supplenti. I componenti il Collegio dei Revisori dei conti e i Revisori supplenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. I Revisori durano in carica tre anni dalla data di assunzione della stessa e possono essere confermati una sola volta. Essi restano nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori.

3. Il Revisore più anziano di carica ovvero, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età, assume la presidenza del Collegio.

4. In caso di decadenza, sospensione ovvero di cessazione dalla carica di un Revisore subentra il supplente più anziano di età. Il Revisore supplente che subentri al Revisore effettivo cessato dall'incarico per qualsiasi ragione, dura in carica sino alla scadenza del mandato del predecessore.

Art. 30

(Attribuzioni)

1. I Revisori devono partecipare alle riunioni dell'Organo di Indirizzo e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sulla osservanza delle norme di legge e regolamentari, controlla la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, il rispetto delle norme per la redazione dei bilanci se-

condo le previsioni degli artt. 2403, commi 1 e 2, e 2407, commi 1 e 2, del codice civile.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti redige apposita relazione al bilancio annuale che viene allo stesso allegato.

4. Il Collegio dei Revisori dei conti deve riunirsi almeno quattro volte l'anno, possibilmente con cadenza trimestrale.

5. Il Revisore che durante l'esercizio non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori dei conti, o dell'Organo di Indirizzo, o del Consiglio di Amministrazione decade dall'ufficio.

6. Quando prevista, la decadenza è pronunciata dal Collegio.

7. Il Revisore dichiarato decaduto non può essere nuovamente nominato nel Collegio né nominato in altra carica della Fondazione per il triennio successivo.

8. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese a maggioranza. Il Revisore dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

9. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, unitamente agli accertamenti, proposte e rilievi formulati dal collegio o dai singoli revisori, in un apposito registro tenuto dal Presidente del Collegio.

CAPO SESTO

Struttura operativa

Art. 31

(Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale assicura la corretta gestione delle risorse strumentali della Fondazione. Egli partecipa alle riunioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione con funzioni propositive e consultive.
2. Il Segretario Generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione ed assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione con esclusione di quelli relativi al Collegio dei Revisori.
3. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Segretario Generale la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni, nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti all'attività della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente possono delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti al Segretario Generale, attribuendo la relativa rappresentanza.
4. Il Segretario Generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza, almeno triennale, nell'ambito della

libera professione ovvero in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

5. Al Segretario Generale si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al capo primo, titolo secondo dello statuto, con esclusione dell'incompatibilità riferita all'essere dipendente della Fondazione. Il Segretario Generale, inoltre, non può assumere incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria.

6. In caso di assenza, impedimento o di mancata nomina del Segretario Generale adempiono le sopra richiamate funzioni persone all'uopo delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 31-bis

(Risorse operative)

La Fondazione riconosce alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuove la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.

TITOLO TERZO

Art. 32

(Libri e scritture contabili)

1. La Fondazione tiene i libri delle deliberazioni dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti. Detti libri, ad esclusione di quelli relativi al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario Generale.
2. La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.
3. Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

Art. 33

(Bilancio annuale e documento programmatico previsionale)

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Organo di Indi-

rizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dall'Organo di Indirizzo medesimo. Nel documento programmatico previsionale sono indicati a fini informativi, gli impieghi del patrimonio di cui al precedente art. 6, comma 3.

3. Il documento programmatico previsionale deve essere inviato entro quindici giorni dall'approvazione all'Autorità di vigilanza.

4. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Organo di Indirizzo il bilancio annuale e la relazione sulla gestione dallo stesso consiglio predisposti.

5. Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori, per la relazione di propria competenza, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'approvazione da parte dell'Organo di Indirizzo.

6. Il bilancio annuale, insieme alla relazione sulla gestione e alla relazione del Collegio dei Revisori deve restare depositato in copia nella sede della Fondazione durante i quindici giorni che precedono la riunione fissata per l'approvazione e finché sia approvato. L'Organo di Indirizzo può prenderne visione.

7. Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali per-

seguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti, nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

8. Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato dall'autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

9. In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione e una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio e della relativa redditività.

10. Il bilancio e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme stabilite dall'Organo di Indirizzo osservando altresì quanto stabilito in proposito nel predetto regolamento dell'Autorità di Vigilanza. Tali documenti vengono trasmessi entro 15 giorni dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza.

TITOLO QUARTO

Art. 34

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. La Fondazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può sciogliersi su proposta deliberata all'unanimità dall'organo di indirizzo, applicandosi in proposito l'art. 11 del decreto legislativo n. 153/99.

NORME TRANSITORIE

1. Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.
2. In deroga alle nuove disposizioni in tema di incompatibilità, i componenti degli organi della Fondazione che alla data di approvazione delle presenti modifiche statutarie da parte dell'Autorità di vigilanza si trovano in una delle situazioni riconducibili alle nuove previsioni dell'art. 10, commi 1, lettera d-bis) e l) e l-bis, mantengono il loro incarico nella Fondazione fino alla scadenza naturale del mandato in corso e non possono essere rinnovati se mantengono la situazione di cui sopra né assumere ulteriori cariche riconducibili alle medesime nuove previsioni.
3. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 18 maggio 2004, n. 150, il mandato dei componenti l'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione in carica alla data di entrata in vigore di detto decreto non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'art. 4, comma 1, lettera i), del d. lgs n. 153 del 1999.
4. Il Presidente, dopo l'approvazione del presente statuto, provvede ad inviarne copia agli enti di cui all'art. 15, comma 1, e a darne adeguata pubblicità mediante deposito dello stesso presso l'Ufficio Territoriale del Governo, Registro delle persone giuridiche, di Rovigo.

*Stampato su carta
con il 25% di fibre di recupero.*